



Ric. n.2583/2005

Sent.n.4232/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi	Presidente
Claudio Rovis	Consigliere
Angelo Gabbricci	Consigliere, relatore

<b>Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2583/2005, proposto dall'Associazione del commercio e servizi del mandamento di Portogruaro – ASCOM Confcommercio, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. M. Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, fondamenta dell'albero 3856;

contro

la Regione Veneto, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Morra e Londei, con domicilio in Venezia Dorsoduro 3901;

e nei confronti de

il Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Caorle, in persona del sindaco *pro tempore*, non

costituito in giudizio;

il Comune di Eraclea, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Jesolo, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Cavallino-Treporti, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Venezia, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Chioggia, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Rosolina, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Porto Viro, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Ice Beach s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Mattia Teso, rappresentati e difesi dall'avv. Bianchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 464;

Giacinto Roberto, non costituito in giudizio;

Neri Dolores Anna Maria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Regionale del 2 agosto 2005, n. 2113;

Visto il ricorso, notificato il 16 novembre 2005 e depositato presso la Segreteria il 25 novembre 2005, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 6 dicembre 2005 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l'avv. Carlin per la parte ricorrente, l'avv. Londei per la Regione Veneto e l'avv. Bianchini per i controinteressati;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 21, X comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che oggetto del ricorso è la d.g.r. 2 agosto 2005, n. 2113, nella parte in cui tale atto generale ha, per effetto, di consentire l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, dalla

stagione 2006, ad un numero di operatori non inferiore a quello già ammesso dall'autorità marittima competente prima dell'entrata in vigore della d.g.r. 14 marzo 2003, n. 633;

che, in particolare, l'Associazione ricorrente intende contrastare il provvedimento regionale in specifica relazione agli atti con cui, dopo il 2003, i Comuni di Caorle e S. Michele al Tagliamento (questo segnatamente per la frazione di Bibione), i cui territori rientrano nell'ambito di competenza dell'Associazione stessa, una volta divenuti competenti *in subiecta materia*, avevano cospicuamente ridotto il numero di commercianti ambulanti ammessi sui loro litorali, rispetto a quelli che avevano conseguito in passato il relativo nulla osta, già di competenza dell'Autorità marittima statale;

che è dunque evidente come l'Associazione *de qua* si prefigga, con l'annullamento della d.g.r. 2113/05, un risultato che sarebbe pregiudizievole per quei commercianti i quali, già ammessi all'ambulantato sulle spiagge fino al 2003, ne erano poi stati esclusi dal 2004, e sarebbero riammessi dal 2006;

che, peraltro, come osservato nella difesa regionale, ed in quella dei soggetti evocati come controinteressati, ciascuna associazione di categoria è legittimata ad agire in giudizio “soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi” (C.d.S., VI, 29 novembre 2004, n. 7792), fosse pure maggioritaria; tali associazioni, cioè, “possono fare valere in giudizio gli interessi propri dell'intera categoria a condizione che gli interessi individuali degli iscritti, o degli

appartenenti alla categoria, siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce e non siano in contrasto, neanche potenzialmente, tra i vari iscritti" (C.d.S., VI, 14 gennaio 2003, n. 93; conf. id., V, 18 settembre 2003, n. 5307)

che, in conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente: né basta a far cessare il conflitto che una parte, anche cospicua, dei commercianti di costi – probabilmente quelli che hanno sede fissa in prossimità del litorale – ritrarrebbe vantaggio dall'accoglimento del gravame;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa per metà le spese di lite e condanna la ricorrente a rifondere il restante in favore della Regione, nonché in solido dei controinteressati liquidandole, all'una ed agli altri, in €1.500,00 di cui € 300,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 6 dicembre 2005.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Terza Sezione**